



Trieste, 2 agosto, 2018

OGGETTO: Comunicato stampa.

Il Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione riconosce che allo stato attuale non esistono nell'ordinamento italiano norme positive che prevedano di formare un atto di nascita di un bambino avvenuta in Italia con l'indicazione di due genitori dello stesso sesso, mentre di recente la giurisprudenza di Cassazione ha riconosciuto la trascrivibilità in Italia di atti di nascita riferiti a bambini venuti alla luce all'estero a seguito della sottoposizione alle tecniche di Procreazione Medica Assistita da parte di coppie di donne in Paesi ove questa viene consentita (Cassazione sentenze n. 19599/2016 e 14878/2017).

Purtuttavia, si evidenzia che Ufficiali di Stato Civile in diversi Comuni Italiani (Torino, Milano, Sesto Fiorentino), così come pronunce di diversi Tribunali Italiani (da ultimo Tribunale di Bologna, decreto dd. 6 luglio 2018; Tribunale di Pistoia, decreto 5 luglio 2018), riconoscono la legittimità della registrazione della nascita in Italia di bambini di coppie di donne con l'indicazione di entrambe quali genitori. Questo sul presupposto del riconoscimento del superiore interesse del minore- principio fondamentale del sistema internazionale dei diritti umani- a vedersi pienamente tutelati i legami significativi di vita con entrambe le figure che hanno condiviso un progetto genitoriale, anche facendo ricorso alle tecniche di Procreazione Medica Assistita in quei Paesi ove queste sono consentite anche alle coppie di sole donne.

Il Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione ricorda che la Corte europea dei diritti dell'Uomo, così come la giurisprudenza della Cassazione hanno più volte evidenziato che rientra nella nozione di "vita familiare" la relazione

esistente tra una coppia formata da persone dello stesso sesso che convivono in un legale affettivo in maniera stabile, riconoscendo dunque la pluralità dei modelli familiari. Tali Corti hanno parimenti rilevato come non vi sono evidenze scientifiche o dati di esperienza fondati che indichino ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti di per sé soltanto dal suo inserimento in una famiglia formata da una coppia di persone dello stesso sesso, per cui l'asserzione di un danno arrecato al minore per questo solo fatto viene a fondarsi su un mero pregiudizio discriminatorio, che rischia di veicolare nella società inaccettabili stigmatizzazioni fondate sull'orientamento sessuale (Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza 19 febbraio 2013, Corte di Cassazione, sentenza n. 601/2013).

Il Garante regionale ricorda infine che di recente il Tribunale Civile di Pordenone ha rimesso alla Corte Costituzionale un giudizio di legittimità costituzionale sul divieto di accesso alle tecniche di procreazione assistita alle coppie formate da persone dello stesso sesso, contenuto nella legge n. 40/2004 (Ordinanza 2 luglio 2018), per i possibili profili discriminatori che da esso possono derivare.

Walter Citti
Componente con funzioni di garanzia
per le persone a rischio di
discriminazione
Garante regionale dei diritti della
persona